



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2819

Seduta del 22/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Francesca Caruso

Oggetto: L.R. 25/2016 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUALE 2024 AGLI ENTI DI SPETTACOLO PARTECIPATI DA REGIONE LOMBARDIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

I Dirigenti Nicoletta Finardi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che all'art. 8 promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 11 maggio 2023;

RICHIAMATI:

- la d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo, in particolare nel pilastro n. 6 "Lombardia protagonista";
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, previsto dall'art.9 della L.R. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo;
- la d.g.r. n.XII/1879 del 12 febbraio 2024 "Programma operativo annuale per la cultura 2024, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo - (a seguito di parere della Commissione Consiliare);

RICORDATO che Regione partecipa ai seguenti enti di spettacolo dal vivo: alla Fondazione Teatro alla Scala, all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa, all'Associazione Centro Teatrale Bresciano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali, alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, alla Fondazione Teatro Grande di Brescia e alla Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7 dello Statuto del Teatro alla Scala prevede che i soci fondatori ordinari e permanenti versino un contributo annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione;
- l'art. 12 dello Statuto dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa recita "i contributi annuali complessivi di Regione, Comune e Provincia devono essere almeno pari ai contributi dello Stato e riflettere singolarmente in termini percentuali le quote di partecipazione al fondo di dotazione";
- l'art. 15 dello Statuto dell'Associazione Centro Teatrale Bresciano prevede



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che gli apporti degli "enti fondatori" non possono essere inferiori ad una somma complessivamente pari al 40% del contributo statale;

- gli artt. 5 e 7 dello Statuto della Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano stabiliscono che i soci fondatori contribuiscano in maniera congrua alle spese annuali d'esercizio;
- gli artt. 6 e 9 dello Statuto Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi stabiliscono che il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito anche da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori istituzionali, che sono Fondatori istituzionali la Regione Lombardia e il Comune di Milano, sulla base del contributo deliberato dai competenti organi, in aderenza ai rispettivi atti di programmazione e che il mancato versamento di tale contributo potrà comportare la perdita di qualifica di Fondatore istituzionale;
- l'art. 4 dello Statuto del Teatro Grande di Brescia prevede che "i Fondatori Pubblici Istituzionali concorrono al patrimonio della Fondazione e si impegnano all'erogazione di un contributo alle spese di gestione della Fondazione definito dal Consiglio di amministrazione";
- l'art. 6 dello Statuto della Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala prevede che "I Fondatori Attivi, per mantenere tale qualifica, sono tenuti a versare entro il 31 agosto di ogni anno il contributo." E che tale importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei Fondatori Attivi in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione;

DATO ATTO che:

- in data 18 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, il bilancio preventivo per l'anno 2024, che prevede un contributo per la gestione pari a € 3.308.000,00 da parte di Regione Lombardia;
- in data 15 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, il bilancio preventivo per l'anno 2024, che prevede un contributo per la gestione pari a € 1.891.000,00 da parte di Regione Lombardia;
- in data 28 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione Centro Teatrale Bresciano, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, il bilancio preventivo per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'anno 2024, che prevede un contributo per la gestione pari a € 200.000,00 da parte di Regione Lombardia;

- in data 13 dicembre 2023 è stato approvato dall'Assemblea degli Enti fondatori della Fondazione I Pomeriggi Musicali, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, il bilancio preventivo per l'anno 2024, che stabilisce un contributo per la gestione pari a € 750.000,00 da parte di Regione Lombardia;
- in data 24 gennaio 2024 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, il bilancio preventivo per l'anno 2024, che prevede un contributo per la gestione pari a € 500.000,00 da parte di Regione Lombardia;
- in data 12 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Grande di Brescia, di cui fa parte un rappresentante nominato da Regione Lombardia, la specifica dei contributi degli Enti fondatori che prevede un contributo per la gestione 2024 pari a € 120.000,00 da parte di Regione Lombardia;
- in data 11 luglio 2024 è stato approvato dall'Assemblea dei Fondatori Attivi della Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, di cui fa parte un rappresentante di Regione, il contributo per la gestione 2024/25 da parte di Regione Lombardia pari a € 100.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che la Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione Generale Cultura ha valutato il programma di attività e il bilancio preventivo annuale degli Enti, agli atti presso la stessa Struttura;

RITENUTA congrua, nelle more della determinazione dei contributi da parte degli altri enti pubblici e in relazione alle effettive disponibilità di bilancio, dalla Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi della Direzione Generale Cultura, la determinazione del contributo di gestione per l'anno 2024 in:

- € 3.308.000,00 € alla Fondazione Teatro alla Scala;
- € 1.891.000,00 all'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa;
- € 200.000,00 all'Associazione Centro Teatrale Bresciano;
- € 750.000 alla Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano;
- € 500.000 alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- € 120.000 alla Fondazione Teatro Grande di Brescia;
- € 100.000 a Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala;

DATO ATTO che i contributi assegnati dalla presente deliberazione saranno erogati con un successivo atto del dirigente competente in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che, come previsto dalla l.r. 5/2012, è agli atti della Direzione Generale Cultura – Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, la documentazione comprovante l'effettiva applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che agli oneri complessivi pari a € 6.869.000 derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte, come segue:

- per € 2.091.000 a valere sul cap. 5.02.104.12078 del bilancio 2024,
- per € 4.778.000 valere sul cap. 5.02.104.12079 del bilancio 2024;

DATO ATTO che, sulla base degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico relativo all'applicazione degli aiuti di Stato nel settore dello spettacolo dal vivo composto da rappresentanti delle Regioni e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sono state approvate in data 18 aprile 2017 da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

CONSIDERATO che la Fondazione Teatro alla Scala rientra tra le fondazioni lirico sinfoniche;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 3 secondo cui le fondazioni lirico sinfoniche – nate dalla trasformazione, prevista per legge, in enti di diritto privato dei preesistenti enti pubblici di prioritario interesse nazionale operanti nel campo musicale -



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività”;

TENUTO CONTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2011, in base alla quale le fondazioni lirico-sinfoniche, perseguono “una funzione pubblicistica d'interesse nazionale in campo musicale”;

RILEVATA, pertanto, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n.153/2011, che “la legittimazione dello Stato (...) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti pubblici ivi impegnati, è coerente, oltre che con l'esigenza di tutelare direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell'arte musicale, della formazione degli artisti e dell'educazione musicale della collettività (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996), segnatamente dei giovani, anche con lo scopo (...) di trasmettere i valori civili fondamentali tradizionalmente coltivati dalle più nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione (...). Tali obiettivi costituiscono, infatti, esplicitazione dei principi fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9, primo e secondo comma, Cost. (...)”. Pertanto “la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato”;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo MiBAC n. 5666 del 5 maggio 2014, in base alla quale alla luce della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 153/2011 è stato riconosciuto chiaramente che l'intervento normativo statale teso a regolare le fondazioni liriche assolve ad un compito previsto per lo Stato direttamente dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 9, così chiarendo che lo Stato, relativamente alle predette fondazioni, agisce nell'esercizio dei suoi pubblici poteri, opera “nella sua veste di pubblica autorità”, e ciò esclude la possibilità di risolvere l'attività degli enti lirico-sinfonici nel campo del mercato e della concorrenza, alla stregua di una mera attività economica, con conseguente inconfigurabilità in termini di aiuti di Stato dei contributi statali e degli enti territoriali in favore delle predette fondazioni;

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 ed in particolare l'articolo 9, comma 1, in base al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quale “Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto (...) ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi”;

DATO ATTO che l'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano ha assunto la qualifica di “Teatro d'Europa” in base all'art. 48 bis del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 integrato con Decreto Ministeriale 5 novembre 2014 e Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016;

CONSIDERATO che l'art. 47 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività n.332 del 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” riconosce al Piccolo, unico teatro in Italia, la vocazione internazionale, attraverso lo svolgimento di “attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea”;

VISTO lo statuto dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa che all'art. 3 sono dettagliate le finalità e gli scopi della Fondazione, che non ha fine di lucro:

- allestire con carattere stabile e continuativo spettacoli di prosa di alto livello artistico. La funzione di stabilità e il ruolo di rilevanza internazionale sono perseguiti dalla Fondazione con investimenti che valorizzino le proprie attività statutarie anche attraverso lunghe tenute di spettacoli nelle proprie sedi, contribuendo così anche alla formazione del pubblico;
- svolgere, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane, europee e internazionali, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo in relazione alla funzione di Teatro d'Europa. Per favorire l'accesso ai fondi comunitari la Fondazione promuoverà a livello qualitativo e quantitativo collaborazioni europee e internazionali con soggetti partner;
- di costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

produzione teatrale europea favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con registi, autori, attori, tecnici europei - dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea ed internazionale;

CONSIDERATO che il costo medio del biglietto, in considerazione delle numerose agevolazioni previste per differenti target, non risulta sufficiente a generare incassi in grado di coprire i costi di produzione del teatro;

CONSIDERATO che la vocazione internazionale dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa si sostanzia prevalentemente in progetti in collaborazione con partner internazionali relativi a scambi, condivisione di buone pratiche e attività per la promozione della tradizione teatrale italiana e non in una significativa attività commerciale di vendita di spettacoli all'estero, come si rileva dalla la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività n.332 del 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" ha riconosciuto all'Associazione Centro Teatrale Bresciano la qualifica di teatro di rilevante interesse culturale (art. 11 D.M. 27 luglio 2017);

TENUTO CONTO del fatto che, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 27 luglio 2017, i teatri di rilevante interesse culturale svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza al fine di assicurare lo sviluppo del territorio di riferimento;

CONSIDERATO che, per statuto, l'Associazione Centro Teatrale Bresciano è un organismo che persegue in via prioritaria tra le varie finalità, quella di curare ogni iniziativa diretta alla diffusione, allo sviluppo ed al sostegno della cultura nel settore teatrale, con particolare riferimento alla produzione, progettazione, promozione, distribuzione di spettacoli teatrali; il predetto teatro, provvede, inoltre, alla gestione diretta in esclusiva di più sale sul territorio comunale;

CONSIDERATO che le iniziative di coproduzione internazionale dei teatri di rilevante interesse culturale sono ispirate ai principi dettati dall'Unione Europea per lo sviluppo di una cultura europea dell'identità nelle diversità e della promozione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

degli scambi culturali tra i popoli dell'Europa;

CONSIDERATO che sono soci fondatori dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano Teatro d'Europa e dell'Associazione Centro Teatrale Bresciano gli enti pubblici territoriali (Regione e Comuni) operanti nei rispettivi territori e che, pertanto, essi sono stati istituiti con una specifica missione finalizzata alla promozione culturale delle comunità dei cittadini ivi residenti;

CONSIDERATO che l'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano Teatro d'Europa e l'Associazione Centro Teatrale Bresciano sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica);

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività n.332 del 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" ha riconosciuto la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale (art. 19 D.M. 27 luglio 2017) alla Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano e alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" ed in particolare l'articolo 1 ai sensi del quale "lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale";

VISTO l'articolo 26 della legge n. 800/1967 ai sensi del quale possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto;

VISTO l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ai sensi del quale "le istituzioni concertistico - orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province. Il Ministro dei beni e delle attività culturali (...) sentita la Commissione consultiva per la Musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di istituzione concertistico - orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività”;

CONSIDERATO che le istituzioni concertistico – orchestrali, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura artistica e musicale del territorio, che si evidenzia anche con il necessario cofinanziamento da parte di enti territoriali;

CONSIDERATO che i contributi di gestione a favore della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano Teatro d'Europa, dell'Associazione Centro Teatrale Bresciano, della Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano e della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi sono concessi a seguito della valutazione del programma di attività e del bilancio preventivo annuale di attività relativo all'anno 2024 degli Enti da parte della Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi;

TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) secondo cui “lo «sviluppo della cultura» è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica «anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» introdotto dalla riforma del Titolo V “ e secondo cui “ a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere (...) che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano (...) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”;

CONSIDERATO che l'intervento normativo teso a regolare la materia dei contributi pubblici in favore delle attività dello spettacolo assolve ad un compito previsto per la Repubblica direttamente dall'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO inoltre che:

- La Fondazione Accademia del Teatro alla Scala, nel solco della tradizione artistica e culturale del Teatro alla Scala di Milano, si propone di promuovere, favorire e incrementare l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento, l'orientamento e le attività di inserimento lavorativo e di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per coloro che intendono dedicarsi o già si dedicano ad attività connesse con la cultura, l'arte musicale e lo spettacolo, in particolare la formazione dei quadri artistici, tecnici e manageriali, promuovendo e incoraggiando ogni iniziativa intesa



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline;

- La Fondazione Accademia del Teatro alla Scala è autorizzata a rilasciare titoli AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) dal MIUR ai sensi dell'art. 11 DPR 8/7/2005 n. 212;
- A partire dall'anno scolastico 2017/2018 l'Accademia è accreditata presso il MIUR per la formazione del personale della scuola e dallo stesso anno il corso di diploma per insegnanti di danza è riconosciuto dal MIUR come Diploma Accademico di I livello;
- L'attività di formazione e istruzione della Fondazione è rivolta esclusivamente a studenti e non a imprese o loro lavoratori;

TENUTO CONTO del fatto che la valutazione del programma di attività e dei bilanci degli Enti da parte quanto sopra esposto della Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi consentono di escludere che le attività progettuali artistiche proposte nel settore in questione e valutate dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità al contributo di gestione alla Fondazione Teatro alla Scala, all'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano Teatro d'Europa, all'Associazione Centro Teatrale Bresciano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano, alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e alla Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala si sostanzino in un'attività economica;

CONSIDERATO che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sopra citato, l'esercizio della funzione pubblicistica d'interesse nazionale svolto nel settore in argomento in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, è riferibile a tutte le articolazioni della Repubblica previste dall'articolo 114 della Costituzione;

TENUTO CONTO, altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)"

VISTA la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;

CONSIDERATO, sulla base della valutazione dei programmi di attività e dei bilanci degli Enti da parte del Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, che le entrate dalla vendita e delle prestazioni dei programmi di attività della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano Teatro d'Europa, dell'Associazione Centro Teatrale Bresciano, della Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano e della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi coprono solo una frazione dei costi della produzione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e della valutazione dei programmi di attività e dei bilanci degli Enti da parte del Dirigente della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi di spettacolo operanti nei settori in questione (fondazioni lirico sinfoniche, teatri, istituzioni concertistico orchestrali) non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 11 Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTI gli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VISTA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di assegnare i seguenti contributi di gestione per l'anno 2024 agli enti partecipati da Regione Lombardia:
 - € 3.308.000,00 alla Fondazione Teatro alla Scala;
 - € 1.891.000,00 all'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa;
 - € 200.000,00 all'Associazione Centro Teatrale Bresciano;
 - € 750.000 alla Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano;
 - € 500.000 alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;
 - € 120.000 alla Fondazione Teatro Grande di Brescia;
 - € 100.000 a Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala;

2. di dare atto che agli oneri complessivi pari a € 6.869.000 derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte, come segue:
 - per € 2.091.000 a valere sul cap. 5.02.104.12078 del bilancio 2024,
 - per € 4.778.000 valere sul cap. 5.02.104.12079 del bilancio 2024;

3. di demandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dei relativi impegni e la liquidazione dei contributi assegnati così come quantificati dal presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge